

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica
tra Genova e l'Occidente
medievale e moderno



Il diritto genovese e la Sardegna

L'analisi comparativa delle compilazioni statutarie, operata al fine di isolare le peculiarità di ogni singolo ordinamento e di riconoscere omogeneità e influenze, presenta una serie di problemi che una tradizione storiografica ormai secolare non ha mancato di rilevare.

Il fervore di iniziative seguite all'unità nazionale e la spinta positivistica alla pubblicazione di patrie memorie ebbe il merito di suscitare interessanti riflessioni metodologiche che sono ancora validissime per chi si accinga ad impostare valutazioni comparative sugli statuti.

Mancano o sono fortemente insufficienti gli strumenti essenziali di lavoro: la situazione non è cambiata molto dal 1888, quando Francesco Giuseppe La Mantia affermava che « mancando la raccolta generale degli statuti, la bibliografia completa degli statuti editi ed inediti, e un esteso glossario, non recherà meraviglia se la storia degli statuti non si è peranco iniziata »¹. La stessa Accademia dei Lincei bandiva per il 1890 un concorso avente come tema « studiare la nostra legislazione statutaria con lo scopo di coordinare e classificare gli statuti delle varie città italiane, secondo l'azione che le vicende politiche dei vari paesi e le antiche consuetudini e leggi hanno esercitato sovr'essi »². I termini del tema sono meglio spiegati da un illustre relatore, Francesco Schupfer, che propone come attività preliminare il censimento dei testi e come criterio sistematico la aggregazione per provincia³.

* Pubbl. in « Quaderni sardi di storia », 4 (luglio 1983-giugno 1984), pp. 57-66. Questo articolo rimanda alla relazione tenuta al convegno di studio *Gli statuti sassaresi. Economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età Moderna*, Sassari, 12-14 maggio 1983, a cura di A. MATTONE e M. TANGHERONI, Cagliari 1986, pp. 213-221.

¹ R.G. LA MANTIA, *Edizioni e studi di Statuti Italiani nel secolo XIX*, in « Rivista Storica Italiana », V (1888), p. 516.

² *Ibidem*, p. 520.

³ *Ibidem*, p. 521: « ... In sostanza il compito sarebbe di raggruppare gli statuti delle città italiane in famiglie. È un'opera di riordinamento, diciamo così esterna, che però deve fondarsi su di uno studio accurato degli statuti stessi, e dei vari elementi che li informano, e precedere e preparare l'altra tutta interna. Ed anche potrà appianare la via alla pubblicazione di una rac-

Alla pubblicazione di utili repertori e di numerosi esemplari statutari non segue però alcun tentativo di indirizzare razionalmente gli studi, tanto che Enrico Besta, acuto studioso anche di legislazione particolare, deve confessare, nel 1925, una sostanziale sconfitta:

«Tropo si è usato sin qui di considerare isolatamente i singoli statuti pubblicandoli alla spicciolata ed a caso secondo le combinazioni del ritrovamento o la comodità dello studio. Perché l'edizione degli statuti riesca indirizzata al maggior utile scientifico è necessario spinger lo sguardo oltre lo statuto singolo e porlo in rapporto con gli altri per determinare la posizione che veramente gli spetta nella storia del diritto italiano e non correre il rischio di pubblicare, come troppo spesso si è fatto, gli statuti secondari, lasciando inediti i più importanti e quelli che possono considerarsi come tipici »⁴.

L'analisi è impietosa ma corretta ed appropriata: malgrado essa, però, la tendenza alla casualità della pubblicazione dei testi statutari e la rapsodicità degli studi sugli stessi è rimasta una costante nella storiografia italiana, e ad essa si è aggiunto in questi ultimi decenni un progressivo disinteresse per questo genere di fonti. Comune è la tendenza a rifuggire da esami contenuitistici per i testi casualmente e saltuariamente pubblicati, e sempre lontana è la possibilità di isolare le caratteristiche interne dei sistemi statutari. In realtà solo questo tipo di studi può consentire l'acquisizione di dati non puramente esteriori, utili a fini di aggregazione e di comparazione, e può far emergere le soluzioni istituzionali ed i mezzi tecnico-giuridici utilizzati per organizzare le strutture economiche ed i rapporti socio-politici all'interno delle diverse comunità.

La premessa era indispensabile, poiché qualsiasi indagine comparativa tra statuti deve rapportarsi alla situazione storiografica appena descritta, rimanendone condizionata e relativizzata. Anche un raffronto fra Genova o, come a me pare più pertinente, fra il sistema degli statuti liguri e le esperienze sarde con cui la città di San Giorgio è venuta in contatto, deve confrontarsi con l'attuale stato delle fonti che, almeno per la Liguria, è estremamente frammentario e lacunoso.

colta di statuti tipo delle varie province con riscontri più o meno larghi, ed altri della medesima famiglia, che vagheggiamo; ma che nella condizione attuale, prima che qualcuno non abbia posto mano a quel lavoro generale di classificazione non può assolutamente farsi e nemmeno utilmente tentarsi ».

⁴ E. BESTA, *Storia del diritto italiano* pubblicata sotto la direzione di P. DEL GIUDICE, 1/2, Milano 1925, pp. 550-551.

Per la Sardegna le ipotesi documentate di influenza più o meno diretta di Genova, in rapporto a testi statutari, riguardano Sassari e Castelsardo⁵: per i primi è certo che nel passaggio dal dominio pisano a quello genovese, nel 1294, hanno subito una serie di adeguamenti, la cui importanza valuteremo più oltre; per Castelsardo il riferimento è uno statuto del borgo del 1334, formalmente concesso dalla autorità dei signori, i Doria, che si dichiarano cittadini genovesi. Alla fonte statutaria sassarese è strettamente collegata una convenzione contenente l'enunciazione dei presupposti politici e diplomatici che sono alla base delle variazioni normative.

Di fronte a queste fonti sarde abbastanza omogenee anche cronologicamente, in quanto coprono un cinquantennio a cavallo fra il XIII e il XIV secolo, la situazione genovese e ligure appare più complessa e confusa.

È necessario infatti allargare il discorso agli altri statuti liguri poiché la condizione giuridica delle comunità sarde entrate nell'orbita genovese può essere con maggior profitto comparata con le città del Dominio piuttosto che con Genova: lo stadio di evoluzione degli statuti di molte di tali località, nello stesso periodo, corrisponde meglio alla situazione di Sassari e di Castelsardo, al contrario della città dominante che ha avuto vicende per molti versi peculiari e che è forse opportuno rievocare brevemente⁶.

Una prima embrionale legislazione è reperibile a Genova già nella metà del secolo XII e consiste in tre brevi, rispettivamente del 1143, 1157 e 1161. I testi in questione testimoniano dell'esito di una lunga lotta politica che ha condotto un'associazione privata, la Compagna, a farsi « comune », prevalendo sulle altre forze presenti all'interno della città; essi sono altresì la sanzione ufficiale del sistema consolare, ormai completo, articolato, capace di dirigere le espressioni più rilevanti della vita comunitaria e di controllare quelle devianti. Sono infatti le norme penali a prevalere numericamente, ma emerge anche una particolare, e direi naturale, attenzione per i rapporti commerciali, anch'essi presi in considerazione, per lo più, al fine di sanzionare abusi o di istituire divieti: questo aspetto, però, diventerà un dato caratteristico e qualificante della evoluzione futura della legislazione genovese.

⁵ Fonti e bibliografia in A. ERA, *Lezioni di storia delle istituzioni economiche e giuridiche sarde*, Roma 1934, pp. 188-255.

⁶ Per un quadro complessivo si veda da ultimo V. PIERGIOVANNI, *Lezioni di storia giuridica genovese. Il Medioevo*, Genova 1983.

Il passaggio dal regime consolare a quello podestarile, definitivamente istituzionalizzato nel 1217, fa sorgere l'esigenza di una compilazione più completa, che viene attuata nel 1229 da un prestigioso maestro bolognese, Iacopo Baldovini. L'ordinamento è semplice ma già peculiare: ai primi tre libri, comprendenti l'organizzazione dello stato, la materia civile e quella criminale se ne aggiunge un quarto a regolamentare i principali contratti mercantili. La compilazione del Baldovini rappresenta l'adeguamento normativo del comune genovese ad una situazione di grande espansione politica e commerciale che sembra evolversi in maniera quasi indipendente dalla vita interna della città caratterizzata da una endemica conflittualità fra fazioni e da frequenti mutamenti istituzionali.

Tra la fine del secolo XIII e l'inizio del XIV la normativa genovese assume una articolazione più complessa: si ha infatti notizia dell'esistenza di un *Magnum Volumen Capitulorum communis Ianue*, a noi non pervenuto, che raccoglie la legislazione politico-amministrativa ed inaugura una tradizione di separazione da quella civile e criminale. Tecnicamente l'operazione non è perfettamente attuata e gli statuti civili e criminali, elaborati negli stessi anni, conservano ancora un primo libro ibrido, seppure molto breve, con capitoli riguardanti il giuramento del podestà ed i rapporti con la Chiesa locale. La contraddizione sarà risolta definitivamente dagli statuti del 1375 assolutamente immuni da commistioni con norme pubbliche. La raccolta più antica, a noi pervenuta in una versione del 1304 denominata impropriamente dal Promis, che l'ha edita, *Statuti della colonia genovese di Pera*, presenta però altri motivi di grande interesse: oltre alla classificazione autonoma del diritto mercantile contiene, infatti, anche un primo embrione di legislazione coloniale. Di quest'ultimo aspetto, in relazione alla posizione delle città convenzionate, parlerò più oltre, interessando ora soltanto delineare la ricchezza di articolazioni che assume la formalizzazione del diritto genovese.

Anche la navigazione in tutti i suoi aspetti tecnici, dalle navi, alle rotte, alle merci, viene regolamentata, dall'inizio del secolo XIV, soprattutto attraverso l'attività di un organo di nuova istituzione, l'Ufficio di Gazaria, la cui normativa confluirà nel 1344 in un volume denominato *Liber Gazarie*.

La ricchezza, la peculiarità e la funzionalità della legislazione genovese alle strutture economiche di un grande emporio commerciale ed alle ambizioni di una potenza marittima a respiro internazionale, sono elementi preliminari da tener presenti nel proporre comparazioni fra la repubblica di San Giorgio e le altre comunità con cui essa ha avuto rapporti istituzionali: la

difficoltà e quasi l'impossibilità di esportare un modello di organizzazione e di normativa legato ad una realtà complessa ma soprattutto singolare per la sua aderenza all'ambiente economico, socio-politico e direi anche geografico che l'ha prodotta (pensiamo solo alla mancanza pressoché totale negli statuti di prescrizioni riguardanti l'agricoltura), ha spinto i reggitori genovesi ad adottare, volta a volta, le soluzioni organizzative più consone ai singoli ambienti in cui si trovano ad operare.

In linea generale, ed in attesa che studi più analitici chiariscano meglio le caratteristiche dell'organizzazione periferica genovese, mi pare che un discrimine molto netto passi fra l'età medievale e quella moderna che, da un punto di vista istituzionale, per Genova inizia con la riforma di Andrea Doria nel 1528. Un più attento controllo della compatibilità degli statuti locali rispetto a quelli della dominante, unito ad una più razionale organizzazione amministrativa dei territori soggetti, è uno degli aspetti del processo di modernizzazione della repubblica oligarchica: ad esso va però aggiunto come elemento uniformatore lento ma progressivo, l'intervento giurisdizionale della Rota civile, creata nel 1529 e presto assunta ad alto prestigio. Di fronte ad essa, infatti, sono portate in grado di appello le cause del Dominio. Per la Rota criminale, invece, podestà e giudicanti locali inviano a Genova tutte le cause che prevedono condanna a morte, mutilazione e galea⁷.

Nel periodo medievale per i rapporti con le altre comunità a diverso titolo collegate, Genova adotta comportamenti differenziati.

Per le colonie è la stessa repubblica a provvedere alla compilazione ed alla imposizione degli statuti, direttamente o attraverso una delega a legiferare data ai magistrati genovesi *in loco*. Alle colonie è anche estesa la legislazione della madre-patria, ed è questo l'aspetto che maggiormente qualifica la loro situazione giuridica. La repubblica ribadisce fermamente tale estensione e pretende dai propri ufficiali un impegno giurato a questo proposito. Gli statuti di Pera,

⁷ Fonti e bibliografia in E. GRENDI, *Introduzione alla storia moderna della Repubblica di Genova*, Genova, s.d. [1973], pp. 3-13; G. FELLONI, *Le circoscrizioni territoriali civili ed ecclesiastiche nella Repubblica di Genova alla fine del secolo XVIII*, in « Rivista Storica Italiana », LXXXIV (1972), pp. 1067-1101, G. FORCHERI, *Doge, governatori, procuratori, consigli e magistrati della Repubblica di Genova*, Genova 1968; C. COSTANTINI, *La Repubblica di Genova nell'età moderna*, Torino 1978 (Storia d'Italia diretta da G. GALASSO, IX); R. SAVELLI, *La Repubblica oligarchica. Legislazione, istituzioni e ceti a Genova nel Cinquecento*, Milano 1981; ID., *Poteri e giustizia. Documenti per la storia della Rota criminale a Genova alla fine del '500*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica », V (1975), pp. 29-172.

ad esempio, deplorano il comportamento di podestà, consoli e rettori, sparsi nelle diverse parti del mondo, i quali, asserendo di essere investiti di mero e misto impero, rendono giustizia a proprio arbitrio e non secondo i capitoli del comune o, in carenza di previsione, secondo il diritto romano: si sancisce pertanto l'obbligo giurato di applicare la tradizionale gerarchia delle fonti e si sanzionano gli abusi. La vastità dei poteri, amministrativi, finanziari, giurisdizionali e militari degenera spesso in corruzione, essendo i magistrati portati ad approfittare della propria carica a fini di arricchimento personale⁸. La repubblica ha cura di stabilire una serie di divieti, duramente sanzionati, per contrastare tali degenerazioni e si preoccupa, come vedremo per Sassari, di introdurre norme simili anche negli statuti delle città convenzionate.

Per le comunità non coloniali che subiscono la supremazia politica e militare genovese l'ingerenza nella vita giuridica locale non è uniforme⁹.

Esiste in primo luogo la situazione delle terre infeudate, per le quali Genova lascia ai signori la facoltà di legiferare o di approvare statuti già vigenti: la repubblica si limita ad una sorta di protettorato basato su convenzioni stipulate con i feudatari e finalizzate all'ottenimento di privilegi fiscali e commerciali. Per la Liguria è la situazione tipica del feudo dei Doria di Oneglia, i cui statuti sono a noi pervenuti in una redazione del 1428 formulata sulla base di un testo più antico: la giustizia, la finanza e l'amministrazione sono nelle mani del signore e Genova interviene solo in casi eccezionali, come nel 1388, per risolvere con lodo arbitrale una controversia tra la comunità ed il feudatario¹⁰.

I contenuti di sovranità e di potere rimangono inalterati anche quando si tratti di feudatario ecclesiastico, come l'abate di Santo Stefano signore di Villaregia, borgo della Liguria occidentale: egli infatti, convenzionato con Genova, elegge direttamente il podestà a cui affida l'amministrazione della comunità¹¹.

⁸ V. PIERGIOVANNI, *Lezioni cit.*, pp. 81-84.

⁹ J. HEERS, *Gênes au XV^e siècle. Activité économique et problèmes sociaux*, Paris 1961, pp. 592-596. Il repertorio più utile dei testi statutari è ancora quello di G. ROSSI, *Gli statuti della Liguria*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», XIV (1878), a cui si possono aggiungere G. ZIROLIA, *Intorno agli statuti dei comuni liguri nel medioevo*, Sassari 1902 e E. BESTA, *Storia cit.*, 1/2, pp. 604-608.

¹⁰ G. MOLLE, *Oneglia nella sua storia*, I, Milano 1972, pp. 117-120, 146-151, 249-288; *Id.*, *Statuti di Oneglia e della sua Valle*, Imperia 1979.

¹¹ N. CALVINI - A. SARCHI, *Il Principato di Villaregia*, Sanremo 1977, pp. 62-68.

Il modello è tipico di una realtà feudale che non è solo ligure e, seppure i Doria lo hanno adottato per Castelsardo, è più che altro suggestivo pensare che essi si siano rifatti specificamente alle esperienze delle terre di origine e di altri rami della propria schiatta. Certo i Doria di Castelgenovese, come allora si chiamava, persistono nel qualificarsi «cives Ianue» e tendono a mantenere vivo il contatto con la madrepatria attraverso la concessione ai propri cittadini di facilitazioni e di privilegi commerciali. È certo ragionevole pensare che non siano estranei a tali comportamenti calcoli di convenienza politica e di protezione militare, soprattutto navale, ma, al di là di una possibile recezione del modello, non pare che l'esperienza statutaria ligure abbia lasciato segni (in qualche modo qualificanti) nella normativa della città sarda. I Doria infatti intervengono a livello politico con l'imposizione del podestà, ma già Besta rilevava che lo statuto, formalmente concesso dal signore che si riserva di interpretarlo e di derogarlo, è stato in realtà a lui imposto dal popolo. La struttura istituzionale appare tipicamente sarda, con le corone e gli altri organi minori, e l'attenzione rivolta in prevalenza ai rapporti agricoli la collega ad una società e ad una economia solo relativamente permeabile alle istanze mercantili e marittime che abbiamo visto determinanti nell'esperienza giuridica genovese: ancora Besta ha osservato molto giustamente che la ragione della vitalità degli statuti di Castelsardo risiede proprio nel largo riguardo da essi avuto verso gli usi indigeni¹².

All'estremo opposto come autonomia rispetto ai comuni sottoposti ai signori feudali ci sono città, sufficientemente grandi e potenti e per questo recalcitranti al dominio genovese, come Savona¹³ e Albenga¹⁴: esse sono portatrici di tradizioni statutarie antiche e riescono, nelle convenzioni con Genova, a preservarne la individualità. Per ragioni opposte, cioè per la sua

¹² E. BESTA, *La Sardegna medievale*, Palermo 1908-1909 (rist. Bologna 1975), II, p. 159; ID., *Intorno ad alcuni frammenti di un antico statuto di Castelsardo*, in «Archivio giuridico "Filippo Serafini"», n.s., III (1899), pp. 281-332; G. ZIROLIA, *Statuti inediti di Castel Genovese*, Sassari 1898; ID., *Nota storica intorno a Castel Genovese e all'epoca degli statuti di Galeotto Doria*, Sassari 1899; ID., *Testo ed illustrazioni di un codice cartaceo del secolo XV contenente le leggi doganali e marittime del porto di Castel Genovese ordinate da Nicolò Doria*, Cagliari 1859. Per i rapporti con i Doria si veda, da ultimo, G. PETTI BALBI, *Castelsardo e i Doria all'inizio del secolo XIV*, in «Archivio storico sardo», XXX (1976), pp. 187-202.

¹³ I. SCOVAZZI - F. NOBERASCO, *Storia di Savona*, I, Savona 1926, pp. 342-351.

¹⁴ P. ACCAME, *Statuti antichi di Albenga, 1288-1350*, Finalborgo 1901, p. 15 e sgg.

tendenziale fedeltà, anche Noli ottiene lo stesso trattamento¹⁵. Queste comunità conservano infatti il diritto di mantenere e riformare autonomamente le proprie normative e, pur assoggettandosi ad oneri fiscali e militari, ottengono di scegliere, anche se tra i cittadini genovesi, il podestà che dovrà governarle. Il mantenimento della prerogativa di scegliere la suprema magistratura, oltre a significati politici, istituzionali e psicologici notevoli, ha anche, con tutta probabilità, la conseguenza di una migliore conservazione delle caratteristiche statutarie locali di fronte alle ingerenze esterne.

Ben più numeroso è il gruppo delle comunità che si pone in posizione intermedia rispetto alle limitazioni imposte ai comuni retti dai signori, da una parte, ed alla più larga autonomia riconosciuta ai centri più importanti o turbolenti, dall'altra. Sono anch'esse, come questi ultimi, città convenzionate, ma subiscono interventi e controlli più incisivi da parte di Genova. Anche in questi casi, nelle convenzioni, si garantisce la sopravvivenza e l'applicazione degli statuti locali. L'attenzione del comune dominante non scende a toccare i contenuti e le soluzioni tecnico-giuridiche difformi, fermandosi piuttosto su due aspetti politico-istituzionali ritenuti fondamentali: il rispetto delle convenzioni e la nomina diretta del podestà. Tra le più importanti comunità di questo tipo si possono ricordare, ad esempio Porto Maurizio e Taggia¹⁶.

È in questa categoria che può, a mio parere, rientrare la situazione giuridica di Sassari: Genova infatti, nel 1294, dopo aver imposto alla città sarda lo schema pattizio che comunemente usa per le comunità rivierasche e a cui apporta, in relazione alla controparte, le opportune variazioni, ottiene l'adeguamento degli statuti alla nuova situazione.

Clausole comuni a tutte queste convenzioni sono le equiparazioni allo *status* dei Genovesi per immunità, benefici, libertà e onori; per i privilegi giurisdizionali; per i carichi fiscali; per l'uso di capitoli e consuetudini. Anche tipiche alcune prestazioni ed agevolazioni ottenute dalla repubblica: la rinuncia ad una politica estera autonoma; i servizi militari; l'accettazione di un podestà mandato da Genova, con la carica di durata annuale e con ampi poteri amministrativi e giurisdizionali nel rispetto degli statuti locali.

¹⁵ L. DESCALZI, *Storia di Noli dalle origini ai nostri giorni*, Savona 1902, pp. 160-170.

¹⁶ G. DONAUDI, *Storia di Porto Maurizio dai tempi anteriori al comune fino all'anno 1300*, Porto Maurizio 1889, pp. 92-116; per Taggia si veda *Statuti comunali del 1381*, a cura di N. CALVINI, Taggia 1981, pp. 18-20.

Per i rapporti specifici con Sassari assumono particolare rilievo l'obbligo di far transitare le merci esportate attraverso il porto di Genova o del distretto genovese; la libertà, sempre per i Genovesi, di commerciare senza vincoli giuridici e fiscali tranne il diritto di un denaro per il porto di Torres; il divieto di importare vino in Sardegna; la messa al bando dei Pisani dal commercio e dalla vita civile di Sassari¹⁷.

La revisione statutaria successiva alle convenzioni formalizza, a livello di diritto locale, alcuni degli impegni sopra ricordati, ed incide, rispetto al tessuto tradizionale degli statuti, su due aspetti: l'organizzazione comunale e la repressione penale contro avversari interni e nemici esterni.

Il primo aspetto, certo più interessante ed articolato, introduce novità nel modo di essere e nella competenza di tre organi: il podestà, il Consiglio maggiore ed i sindaci.

Gli statuti si aprono proprio con il giuramento del podestà a cui si impone, con significativa graduazione, di rispettare le convenzioni con Genova e gli ordinamenti locali¹⁸. Le innovazioni più interessanti sono però quelle che tentano di incidere sul livello di moralità dei funzionari, raffrenandone gli abusi e la corruzione: grande è infatti il danno e la vergogna, afferma lo statuto, provocati dai podestà che cercano di arrotondare i propri emolumenti al di là della misura prevista nelle convenzioni. Le sanzioni relative sono pecuniarie ma, ad evitare inganni, devono essere riscosse a Genova¹⁹. L'accostamento con la normativa che frena gli eccessi dei magistrati inviati a Pera, posteriore di alcuni anni, viene spontaneo ed è rievocato ancora dalla norma che vieta a questi funzionari l'esercizio diretto della mercatura²⁰. Un

¹⁷ Il testo della convenzione è in *Codice degli statuti della Repubblica di Sassari*, a cura di P. TOLA, Cagliari 1850, pp. 1-14. L'ultima illustrazione del testo è di S. ORIGONE, *Dal trattato fra Genova e Sassari (1294) al trattato fra Bonifacio ed Alghero*, in *La Sardegna nel mondo mediterraneo*, 2, *Gli aspetti storici*, a cura di M. BRIGAGLIA, Atti del primo Convegno Internazionale di studi geografico-storici, Sassari 7-9 aprile 1978, Sassari 1981, pp. 261-275; per il periodo precedente i rapporti fra le due città e, più in generale fra Genova e la Sardegna, sono stati ricostruiti da G. PISTARINO, *Genova e la Sardegna nel secolo XII*, *Ibidem*, pp. 33-125.

¹⁸ *Gli statuti della repubblica di Sassari*, a cura di V. FINZI, in « Archivio storico sardo », V (1909), pp. 297-298, cap. I, « Su juramentu dessa potestate ».

¹⁹ *Ibidem*, VII (1911), pp. 249-251, cap. CXXXI, « Qui provisione alcuna non se fathat ad alcuna potestate ».

²⁰ *Ibidem*, pp. 261-262, cap. CLI, « Qui non si potat mercare o negoziare in su Cumone de Sassari ».

richiamo ad una prassi genovese di non grande importanza pratica ma significativo a livello di costume istituzionale, si trova nel capitolo che vieta l'alienazione dei beni del comune senza l'approvazione del Consiglio maggiore: quest'ultimo è chiamato ad esprimere la propria volontà a pietre bianche e nere « secondo l'uso della città di Genova »²¹.

Ancora nuovo è poi il compito affidato ai sindaci di vegliare sul rispetto reciproco delle convenzioni sia da parte del podestà mandato da Genova sia da parte del comune di Sassari²².

L'altro aspetto di regolamentazione statutaria che appare ispirato dai Genovesi, o almeno riadattato ai loro fini, riguarda la repressione di comportamenti o la rimozione di situazioni considerati pericolosi. Già nel giuramento imposto ai Sassaresi si richiede, oltre all'obbedienza agli ordini del podestà e degli altri magistrati, di mantenere l'onore, il buono stato e la grandezza del comune di Genova²³, ma più specificamente in un altro capitolo sono comminate pesantissime multe, commutate in prigione per i più indigenti, contro chi attenti a questi beni mediante cospirazione²⁴.

Restano infine i capitoli, certo nuovi, contro i Pisani, tra cui spicca il divieto di mantenere il domicilio a Sassari²⁵.

In conclusione si può ritenere che l'influenza del diritto genovese in Sardegna non si sia espressa, al contrario di quella pisana, nel tentativo di imporre modelli istituzionali e normativi. Con duttilità e grande senso pratico la città ligure ha curato, a Sassari come nelle località della Riviera, con grande attenzione gli aspetti politici ed economici dei suoi rapporti con le comunità: ha differenziato le modalità dei suoi interventi adeguandoli agli eventi politici ed alle caratteristiche di ognuna; ha infine lasciato spazio alle normative locali impegnandole soltanto a non intaccare il suo predominio politico ed i suoi privilegi fiscali e commerciali.

²¹ *Ibidem*, V (1909), pp. 308-309, cap. XXI, « De non dare dessos benes dessoru Cumone ».

²² *Ibidem*, pp. 314-317, cap. XXIX, « Sa electione, et issu offituu dessoru syndicos, et issa pena de cussos ».

²³ *Ibidem*, p. 306, cap. XV, « Juramentu dessoru homines de Sassari ».

²⁴ *Ibidem*, p. 304, cap. XI, « De non facher conspirationes et Juras ».

²⁵ *Ibidem*, p. 305, cap. XIV, « Qui alunu pisanu non siat recivitu in Sassari ad habitare »; *Ibidem*, VI (1910), p. 28, cap. LXXXVI, « De non torrare su prestitu factu assu Cumone ad tempus de Pisanos ».

INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica

Il Senato della Repubblica di Genova nella ‘riforma’ di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre ‘consigli’ di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un “corpus” degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

Diritto canonico medievale

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>'Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae'</i>	pag.	617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	»	635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	»	651
Il diritto canonico: il Medioevo	»	663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	»	685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	»	697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	»	709



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo